



REPUBBLICA ITALIANA
GIUDICE DI PACE DI ROVERETO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace, dott.ssa Paola Facchini, all'udienza di data 7 febbraio 2020 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

nato a Rovereto il 15

LIBERO – PRESENTE

Imputato

del reato p. e p. dall'art. 595 comma 1, c.p. perché, nel corso di una adunanza del Consiglio comunale di Rovereto, dopo aver preso la parola in qualità di Consigliere comunale e Capogruppo del Partito Democratico, al termine dell'intervento offendeva la reputazione di SALVINI Matteo, Segretario Nazionale della Lega Nord, con le seguenti parole che travalicavano l'esimente del diritto di critica politica e si riducevano ad un attacco personale e ad una contumelia nei confronti della persona offesa: *"Ultima considerazione doverosa. Qui il collega Angeli ha indossato la maglietta Renzi a casa. Io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvini in galera. Salvini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico, ha radunato in Piazza del Popolo il peggio del Paese, i fascisti le ... le ... le Casa Pound, associazioni che son venute dalla Germania, dalla Grecia, da altri paesi, le più destre possibili, le più pericolose possibili. Noi qui, noi qui, non faremo mai l'Aventino perché se si tratta di misurarsi e di scontrarsi, siamo pronti*

SENT.N. 8/20

R.G.Gdp 152/16

R.G.P.M. 189/15

Sentenza di data

- 7. 02. 20

Dep. in Cancelleria il

21. 02. 20

IL CANCELLIERE

Avviso al P.G. il

21. 02. 20

Data irrevocabilità

Comunicata irrevocabilità al P.M. il

Estratto al P.M. il

Redatta scheda il

MOD.3/SG

Nr. _____

MOD.2/A/SG

Nr. _____

Rep. Nr. _____

anche con altri mezzi a misurarci con questa gentaglia. Io dico che è la feccia del Paese e quindi concludo dicendo: Salvini in Galera!"

In Rovereto (TN) il 3 marzo 2015

Parte offesa - civile:

SALVINI Matteo nato a Milano il _____ 3 –assente – rappresentato dal proprio patrocinatore legale avvocato _____ el Foro di Trento.

LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore e Segretario Federale Matteo Salvini, con sede in Milano corso Carlo Bellerio n. 41, rappresentata e difesa dal proprio patrocinatore legale avvocato Cl _____ del Foro di Trento.

Con l'intervento del Pubblico Ministero rappresentato dal Vice Procuratore Onorario dott.ssa Cecilia Costa come da delega n. 18/20 del 17.01.2020 e dei difensori di fiducia dell'imputato avvocato _____ Bordini del Foro di Rovereto e avvocato Gi _____ ro di Bolzano.

Conclusioni delle parti

il Pubblico Ministero:

Ritenuta provata la penale responsabilità dell'imputato consigliere avv. _____ chiedo la condanna alla pena della multa di Euro 300.

l'avvocato _____ difensore della parte civile costituita:

- *affermata la penale responsabilità dell'odierno imputato per i reati ascritti e/o a quanti altri dovessero venire contestati, anche a seguito di modifica del capo di imputazione per fatto diverso o fatto nuovo, condannarlo a giusta pena;*
- *condannarsi l'imputato a risarcire a Matteo Salvini in proprio, il danno subito per l'importo di Euro 30.000,00.= o nella diversa somma che*

- verrà ritenuta di giustizia, oltre al rimborso delle spese legali per la costituzione di parte civile come da nota che si depositerà in udienza;*
- *condannarsi l'imputato a risarcire a Lega Nord Movimento per l'Indipendenza della Padania, in persona del suo legale rappresentante pro tempore e Segretario Federale, come in epigrafe individuata, il danno subito, nella somma determinata in Euro 50.000,00.= o nella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia, oltre ad interessi e rivalutazione, oltre al rimborso delle spese legali per la costituzione di parte civile come da nota che si depositerà in udienza;*
 - *concedersi in caso di liquidazione del danno in giudizio separato, una provvisoria esecutiva a favore delle parti civili costituite, oltre alla rifusione delle spese di patrocinio di parte civile;*

Gli avvocati (_____) difensori dell'imputato:

Previa revoca dell'ordinanza di inammissibilità pronunciata e constatata in udienza, il teste già ammesso e utile a difesa delle parti Matteo Salvini svolge opposizione alle conclusioni di parte civile, quanto al rivendicato danno sia nell'an che nel quantum, e in particolare per quanto riguarda la Lega, l'assoluta indifferenza della stessa, rispetto ai diritti controversi in questo processo per mancanza di titolo ex art. 74 cpp a intervenire.

Nel merito chiede l'assoluzione dell'imputato per le due ragioni:

- a) *di aver reagito ad una gravissima provocazione dei principi costituzionali manifestati nelle iniziative di Salvini in Roma nel precedente giorno 28 di febbraio 2015, ai sensi dell'art. 599 cp, ricorrendone tutte le condizioni di legge;*
- b) *assoluzione per ulteriore esimenti di cui all'art. 51 cp per aver esercitato, mediante affermazioni di cui al capo di imputazione, un diritto di critica*

politica, anche ai sensi della previsione precettiva dell'art. 21 della Costituzione e dell'art. 10 Cedu.

SVOLGIMENTO e MOTIVAZIONI

L'avvocato è stato citato in giudizio per rispondere del reato di diffamazione che avrebbe commesso in Rovereto in data 3 marzo 2015 ai danni dell'esponente politico Matteo Salvini. In particolare all'imputato viene contestato che nel corso di una adunanza del Consiglio comunale di Rovereto, dopo aver preso la parola in qualità di Consigliere comunale e Capogruppo del Partito Democratico, al termine dell'intervento offendeva la reputazione di SALVINI Matteo, Segretario Nazionale della Lega Nord, con le seguenti parole che travalicavano l'esimente del diritto di critica politica e si riducevano ad un attacco personale e ad una contumelia nei confronti della persona offesa: *"Ultima considerazione doverosa. Qui il collega Angeli ha indossato la maglietta Renzi a casa. Io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvini in galera. Salvini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico, ha radunato in Piazza del Popolo il peggio del Paese, i fascisti le ... le ... le Casa Pound, associazioni che son venute dalla Germania, dalla Grecia, da altri paesi, le più destre possibili, le più pericolose possibili. Noi qui, noi qui, non faremo mai l'Aventino perché se si tratta di misurarsi e di scontrarsi, siamo pronti anche con altri mezzi a misurarci con questa gentaglia. Io dico che è la feccia del Paese e quindi concludo dicendo: Salvini in Galera!"*

Le parole offensive pronunciate dal consigliere nei confronti dell'avversario politico risultano dalla registrazione dell'adunanza del Consiglio Comunale dd. 3 marzo 2015 depositata dal PM e dalle parti civili e ancor oggi di pubblica audizione consultando il sito internet del Comune di

Rovereto. Il tenore delle frasi pronunciate dall'imputato vengono ritenute dall'accusa e dalle parti civili lesive dell'onore e della reputazione di Salvini in quanto non giustificate dall'esercizio del diritto di critica politica.

Quest'ultime, costitutesi parti civili, evidenziano come l'offensività delle parole pronunciate sia evidente in quanto caratterizzate da un attacco personale al rappresentante politico della "Lega Nord" del tutto gratuito diretto a ledere la dignità morale dell'avversario politico mediante arbitrarie aggressioni al suo patrimonio morale. In particolare le parti civili precisano "*Le espressioni di critica del consigliere Mirandola si sono risolte in argomenti che trascendono in attacchi personali diretti a colpire, su un piano individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto criticato: la critica è sfociata nell'inutile aggressione alla sfera morale altri*". Evidenziano come nel caso specifico il Consiglio comunale era stato indetto per discutere l'approvazione del bilancio e quindi le invettive contro il rappresentante della "Lega Nord" esulavano del tutto dall'ambito della discussione e non rivestivano alcun pubblico interesse, ma costituivano un attacco personale a Matteo Salvini. Le frasi ingiuriose portano discredito anche agli aderenti al partito politico, alla loro immagine e al loro patrimonio morale fondato sui principi di onore ed onestà politica.

Secondo la difesa dell'imputato invece le parole offensive proferite nel corso del Consiglio comunale sono state pronunciate all'interno di un discorso politico e quindi sono espressione del diritto di manifestazione del pensiero, garantito dall'art. 21 della Costituzione e del diritto di critica politica, scriminato ai sensi dell'art. 51 del c.p..

In particolare la difesa sostiene che l'invettiva del Consigliere contro l'esponente politico Matteo Salvini sia intervenuta come reazione a

una provocazione di altro Consigliere che, in occasione della seduta e proprio durante il proprio intervento sul bilancio comunale, indossava una maglietta la scritta " Renzi a casa".

Da quanto risulta dalle registrazioni della seduta comunale dd. 3.3.2015 le parole usate dal Consigliere nel confronti di Matteo Salvini rivestono carattere ingiurioso.

E' necessario però verificare se tale condotta abbia rilevanza penale o trovi giustificazione nell'esercizio del diritto di critica politica. Come ha affermato infatti in più occasioni la Corte di Cassazione la sussistenza dell'esimente del diritto di critica presuppone, *"per sua stessa natura, la manifestazioni di espressioni oggettivamente lesive della reputazione altrui, la cui offensività possa, tuttavia, trovare giustificazione nella sussistenza dello stesso diritto"* (Sent. n. 3047 dd. 13.12.2010; n.7340 dd. 18.2.2019)

Per valutare se la condotta tenuta dall'imputato durante il Consiglio comunale del 3 marzo 2015 costituisca reato di diffamazione punibile ai sensi dell'art. 595 c.p. oppure azione non costituente reato perché commessa nell'esercizio del diritto di critica politica è necessario esaminare il contesto in cui si sono svolti i fatti verificando la sussistenza degli elementi di comparazione più volte affermati dalla giurisprudenza circa l'interesse pubblico, l'obiettività del fatto e la continenza del linguaggio.

Nel caso specifico come risulta dalle registrazioni degli intereventi effettuati nel corso della seduta del Consiglio Comunale di Rovereto le frasi offensive pronunciate dall'imputato sono state pronunciate verso la fine del proprio intervento di discussione del bilancio comunale e dopo che avevano preso la parola altri consiglieri tra cui il Consigliere Viliam Angeli.

E' pacifico che l'ordine del giorno della seduta prevedeva la discussione del

bilancio programmatico del Comune come confermato dai Consiglieri presenti sentiti quali testimoni nel processo. In quell' occasione il Consigliere Angeli, appartenente al gruppo dell'allora minoranza della " Lega Nord", durante il proprio intervento si levava la giacca e rimaneva con una maglietta bianca sulla quale vi era la scritta " Renzi a casa".

La circostanza viene confermata in sede testimoniale dallo stesso Angeli il quale afferma che durante il suo intervento che *"è stato molto lungo e ha durato più di mezz'ora"* si è tolto la giacca perché era caldo ed è rimasto con la maglietta bianca a maniche corte con la scritta in rosso. Il gesto viene riferito anche dal consigliere Stiz Gianpaolo (*"mi ricordo che il Consigliere Angeli ha aperto la camicia o si è tolto.. si è tolto la maglia e c'era scritto su " Renzi a casa", ecco questo mi ricordo e poi c'è stato un intervento successivo di .."*...), e dai Consiglieri .. arlo e ..

Teresa. Quindi il giorno 3 marzo 2015 si teneva la seduta del Consiglio del Comune di Rovereto nella quale si discuteva sul bilancio programmatico. Nella seduta prendevano la parola numerosi consiglieri. L'intervento del Consigliere .. avveniva dopo l'intervento del Consigliere Angeli il quale si toglieva la giacca rimanendo con una maglietta a maniche corte con su scritto "Renzi a casa". Lo stesso slogan che era stato utilizzato in occasione di un comizio tenutosi pochi giorni prima a Roma in Piazza del Popolo. All'epoca dei fatti il conflitto politico tra il partito al Governo con l'allora Presidente del Consiglio Matteo Renzi e l'opposizione era molto acceso. Questo clima di forte contrapposizione politica a livello nazionale non è rimasto del tutto estraneo all'adunanza del Consiglio comunale perché seppure indirettamente è stato portato all'attenzione dei presenti dal Consigliere Angeli con l'esposizione della maglietta. Questo atto

dimostrativo contro il partito democratico e dell'allora "Governo Renzi" è stato la causa scatenante della reazione del Consigliere Mirandola.

Non si ritiene che tale atto di protesta possa considerarsi una vera e propria provocazione in senso tecnico-giuridico escludente ai sensi dell'art. 599 p.c. la punibilità dell'imputato, ma certamente costituisce l'antecedente di fatto che ha innescato il dibattito sul piano politico nazionale. L'esibizione della maglietta con la scritta "Renzi a casa" infatti non integra un fatto ingiusto, ma un atto, seppure non usuale all'interno dell'adunanza consiliare, di critica politica indirizzato in modo generico ai rappresentanti dei partiti avversari, il quale gesto, pur non essendo direttamente pertinente all'oggetto della seduta comunale, non può dirsi estraneo alle modalità di esternazione della protesta dell'opposizione alle scelte politiche della maggioranza. Si ritiene pertanto che l'atto compiuto dal Consigliere Angeli abbia avuto l'effetto di spostare l'attenzione sui temi più ampi di politica nazionale che in quello specifico momento si imponevano con viva forza all'opinione pubblica e ha innescato una reazione particolarmente dura e sprezzante nei confronti del leader politico della "Lega Nord" che aveva appena concluso un comizio di forte impatto pubblico a Roma.

E' pacifico infatti che il giorno 28 febbraio 2015 si era tenuta in Piazza del Popolo una manifestazione della "Lega Nord". Ad essa partecipò anche il Consigliere Angeli il quale alla domanda se nell'occasione vi erano stati disordini risponde " *no, no disordini no. La manifestazione è stata una manifestazione importante perché abbiamo riempito Piazza del Popolo, c'erano i Leghisti, cioè noi della Lega e poi c'è stato un... ah sì che si sono presentati anche quelli di CasaPound perché hanno fatto un percorso un po'...però niente di che, però non ci sono stati tafferugli e non c'è stato*

po'...però niente di che, però non ci sono stati tafferugli e non c'è stato niente, è stata anzi una manifestazione serena, tranquilla."

Le parole pronunciate dall'imputato quindi vanno collocate nell'acceso dibattito politico che a quel tempo divideva i contrapposti partiti e occupava molti spazi sui media investendo della questione tutta l'opinione pubblica.

In questo senso deve ritenersi che le espressioni usate dal Consigliere di maggioranza, certamente offensive nei riguardi dell'esponente della Lega Nord, abbiano avuto un evidente connotato politico, non essendo state dirette in modo gratuito ed esclusivo alla persona di Matteo Salvini, ma alla persona del leader della Lega quale capo politico promotore e sostenitore di idee non condivise e fortemente avversate collegate alle recenti manifestazioni di piazza.

Infatti le espressioni forti e suggestive utilizzate dall'imputato non hanno riguardato la sfera privata dell'offeso, ma la sfera pubblica (Cass. n. 7443/2005). Ciò è chiaramente desumibile dal tema di discussione (recente manifestazione di piazza) e dalle stesse frasi pronunciate :... *"il collega Angeli ha indossato la maglietta Renzi a casa. Io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvini in galera. Salvini, un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico, ha radunato in Piazza del Popolo il peggio del Paese, i fascisti le ... le ... le Casa Pound, associazioni che son venute dalla Germania, dalla Grecia, da altri paesi, le più destre possibili, le più pericolose possibili"*. Il consigliere etichetta il leader della Lega Nord come un "mascalzone, un delinquente abituale per tendenza" ma aggiunge l'inciso "inserito naturalmente in un discorso politico".

Appare pertanto evidente che la critica si pone non sul piano prettamente personale, ma sul piano politico. Quello che viene criticato all'esponente dell'opposizione è il fatto di aver radunato non solo i militanti della "Lega Nord" ma anche gruppi neofascisti come CasaPound e altre associazioni estremiste di destra provenienti da altri paesi europei. Ne consegue che la questione trattata, essendo di interesse pubblico può escludere la rilevanza penale dell'offesa (Cass. n. 35791/2018), in quanto il fatto contestato al destinatario dell'invettiva acquista rilevanza pubblica e si basa su un nucleo fattuale che ha connotati sufficienti per potere trarre un giudizio di valore. Su questo punto la giurisprudenza della Corte di Cassazione è costante nell'evidenziare che la critica politica è meno obbiettiva del diritto di cronaca in generale. (Cass. n. 25518 dd. 26.9.2016; n. 7715 dd. 4.11.2014; 4938 dd. 28.10.10). In particolare con la recente sentenza n. 22179 dd. 20.7.2019 la Suprema Corte ha confermato il proprio orientamento precisando che; *..”il diritto di critica, non si manifesta solamente nella semplice esposizione dell'opinione del soggetto su determinate circostanze, ma si caratterizza per essere una interpretazione di fatti considerati di pubblico interesse, avendo di mira non l'informare, bensì l'interpretare l'informazione e, partendo dal fatto storico, fornire giudizi e valutazioni di carattere personale, Dunque il diritto di critica riveste necessariamente connotazioni soggettive ed opinabili quando si svolge in ambito politico, in cui risulta preminente l'interesse generale al libero svolgimento della vita democratica”*. Nella sentenza viene chiarito che, con riferimento specifico al tema del diritto di critica politica, *“il rispetto del principio di verità si declina peculiarmente, assumendo limitato rilievo, necessariamente affievolito rispetto alla diversa incidenza che il medesimo dispiega sul versante del diritto di cronaca, in quanto la critica,*

quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica."(negli stessi termini Cass. n. 43598 dd. 17.7.2018 *"In tema di diffamazione ed esercizio del diritto di critica politica, il rispetto della verità del fatto assume un rilievo più limitato ed affievolito rispetto al diritto di cronaca. La critica, e a maggior ragione quella politica, è infatti manifestazione di opinione meramente soggettiva, ha carattere congetturale e non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica."*; n. 4938 dd. 28.10.2018, n.25518 dd. 26/09/2016, n.7715 del 04.11.2014). Nel caso specifico la critica del Consigliere l'era rivolta alla manifestazione tenuta dalla Lega Nord in Piazza del Popolo in occasione della quale erano intervenuti anche movimenti di estrema destra come CasaPound. La critica era rivolta al fatto che la "Lega Nord" avesse radunato in Piazza del Popolo anche gruppi di ideologie neofasciste giudicati pericolosi dall'imputato. Pertanto la critica si basava in parte su fatti oggettivi (partecipazione del movimento CasaPound- circostanza confermata anche dal teste Angeli) in parte su valutazioni di carattere soggettivo o comunque riportate dai media che allertavano del rischio di tumulti per manifestazioni di gruppi estremisti contrapposti e che annunciavano la predisposizione di massicce misure di sicurezza della polizia. La manifestazione del pensiero dell'imputato si inseriva dunque in un discorso di forte critica politica collegato a un evento di dominio pubblico che aveva avuto un ampio eco sui mezzi di informazione.

Ne consegue che l'espressioni usate dall'imputato, seppure forti e pungenti, attengono all'esercizio di critica politica. Come ha precisato la Suprema Corte nell'ambito politico risulta preminente l'interesse generale al libero

svolgimento della vita democratica (Cass. n. 1526 dd. 28.1.2005; n. 11662 dd. 6.2.2007). La giurisprudenza di legittimità ha inoltre in più occasioni chiarito che “ *quanto maggiore è il potere esercitato, tanto maggiore è l'esposizione alla critica, perché chi esercita poteri pubblici deve essere sottoposto ad un rigido controllo sia da parte dell'opposizione politica che dei cittadini*” (Cass. n. 11662 dd.6.2.2007). Quanto al limite della continenza del linguaggio si ritiene che nel caso specifico, applicando i criteri enunciati dalla giurisprudenza, che ammette l'uso di frasi dure, aspre, pungenti quando non siano dirette ad un attacco meramente personale, ma facciano riferimento a fatti di rilevanza pubblica (Cass. n. 35791/2018), debba considerarsi sussistente. Si evidenzia infatti che le parole usate dall'imputato, benché di connotato denigratorio nei confronti dell'avversario politico, sono state espresse in parte modo sarcastico (“*io ho su questa cravatta, non si vede, ma ho scritto Salvini in galera*”..), in parte con tono retorico (“*un mascalzone, un delinquente abituale per tendenza, inserito naturalmente in un discorso politico*”....) per manifestare il proprio dissenso politico al coinvolgimento gruppi estremisti qualificati dallo stesso come “*la feccia del paese*”. Secondo la Corte di Cassazione “ *La continenza formale non equivale a obbligo di utilizzare un linguaggio grigio e anodino, ma consente il ricorso a parole sferzanti, nella misura in cui siano correlate al livello della polemica, ai fatti narrati e rievocati*” (Sent. n. 3356 dd. 27.10.2010)

In altra occasione (sent. n. 18.2.2019 n. 7340) la Suprema corte ha affermato che il principio di continenza “ ...”*ricorre in presenza di modalità espressive ironiche, irridenti o sarcastiche, quali manifestazioni di legittima polemica in ordine a contrapposte opinioni e comportamenti comunque di interesse*

pubblico (Sent. n. 13563 dd. 20.10.1998). Si è sottolineato, infatti, che l'art. 21 Cost., analogamente all'art. 10 Cedu, non tutela unicamente le idee favorevoli o inoffensive o indifferenti, essendo al contrario principalmente rivolto a garantire la libertà proprio delle opinioni che "urtano, scuotono o inquietano", con la conseguenza che di esse non può predicarsi un controllo se non nei limiti della continenza espositiva, che, una volta riscontrata, integra l'esimente del diritto di critica". (conforme sent. n. 25138 dd. 21.02.2007). Lo stesso principio viene affermato nella sentenza della Corte di Cassazione n. 7443/2005 nelle cui motivazioni si legge : "espressioni dure e pungenti, che in altro contesto generale avrebbero potuto considerarsi offensive, purché non volgari e triviali e comunque attinenti a comportamento pubblici e politici e non alla sfera privata, sono ritenuti scriminanti dall'esercizio legittimo del diritto di critica politica". Nella stessa sentenza i giudici affermano che "l'attuale fase della vita politica nazionale è caratterizzata dalla trasformazione del linguaggio nel senso di maggiore aggressività, se non proprio da un generale e progressivo imbarbarimento del costume e del linguaggio politico, che ha portato a una desensibilizzazione del significato offensivo di certe espressioni e, quindi, ad un ampliamento dei limiti della continenza formale della critica". Si ritiene pertanto che le espressioni usate dal Consigliere N. 1, non essendo dirette alla sfera privata e individuale della parte civile, ma pronunciate in un contesto di contrapposizione politica e quindi di circostanze di rilevanza pubblica, rientrano nell'esercizio del diritto di critica.

Sono state ritenute non penalmente rilevanti le parole del tenore *falso*, *bugiardo*, *ipocrita* (Cass. n. 317 dd. 9.1.2018), *razzista dimettiti non sei degno di stare in mezzo la gente* (Tribunale di Rovereto n. 2 dd. 12.2.2015)

ed altre di ancor più grave valenza offensiva espresse in un contesto di interesse generale al controllo democratico di attività pubbliche.

Considerato quanto sopra esposto il fatto contestato al Consiglio deve ritenersi scriminato in quanto commesso nell'esercizio del diritto di critica politica rientrante nel più ampio diritto di manifestazione del pensiero garantito dall'art. 21 della Costituzione.

L'imputato andrà assolto per la presenza di una causa di giustificazione che esclude l'antigiuridicità penale della condotta.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace

Visto l'art. 530 cpp assolve l'imputato perché il fatto non costituisce reato.

Così è deciso in Rovereto il 7-2-2020

IL GIUDICE DI PACE

- dott.ssa Paola Facchini -

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI ROVERETO

Data richiesta 25/02/2020

Data rilascio 25/02/2020

RISCOSSI EURO 8,73

A MEZZO MARCHE

Per N. Copie auten. pagg.

Per N. 1 Copie sempl. pagg. 14

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Depositato in cancelleria il 21.02.20

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
Paola Valle



Avvanta comunicazione al Procuratore Generale il 21.02.20